Istituto Comprensivo
CADONEGHE
Padova
PDIC846003

049 700 660 | 049 701 477
pdic846003@istruzione.it
www.iccadoneghe.edu.it
Via Conche, 1
35010 Cadoneghe (PD)
C.F. 80024320287

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

a.s. 2021/22

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2022 alle ore 14:00 in osservanza delle disposizioni vigenti di contrasto alla pandemia da Covid-19, si sono riuniti fisicamente presso l'ufficio di presidenza in sede di contrattazione integrativa di Istituto la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico prof. Giovanni Petrina e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale prevista dal CCNL Scuola composta rispettivamente da:

RSU:
COSTANZINO STEFANIA
MOSCHETTO MARIA TERESA
PIEMONTESE FATIMA LUCIA
ZAMBON ILARIA

sono presenti inoltre:

PANTANO ANTONIO – CGIL

concordano i seguenti punti per l'utilizzo del fondo d'Istituto

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021/22

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO di CADONEGHE"
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza

RZ. SC.

fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, che viene portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione nel sito web della scuola.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Le parti si impegnano, in rapporto di reciproca correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati ad ogni singolo lavoratore sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU e alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previste da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato n. 04417/2018 reg. pov. Coll. N. 08649/2017 rec. Ric. Del 20/07/2018).
4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto di istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzazione in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

giorni di anticipo, salvo motivi di urgenza.

2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso e l'invio del materiale informativo.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
   b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
   c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche la relativa documentazione. Il Dirigente Scolastico assolve a tale obbligo anche con pubblicazione nel sito www.iccadoneghe.edu.it nella pagina dell'amministrazione trasparente.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
   b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
   c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
   d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 8 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 39.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie PREVISTE DALL'ART. 22 COMMA 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
   a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
   b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
   c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
   d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
   e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5) come modificato dalla legge n. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (c. 5);

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

CAPO II
DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nelle singole scuole, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Si concorda di predisporre uno spazio denominato "Bacheca Sindacale" nel sito dell'Istituzione;
2. Ogni documento affisso alla bacheca sindacale deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale;
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso "Don Milani" concordando con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale;
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea sindacale in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno sei giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso ciascun plesso per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 1 unità di personale amministrativo negli Uffici di Segreteria e Presidenza.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:

a. i componenti della RSU di Istituto;
b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative;

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;

1. In particolare spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU, da parte della segreteria del personale;
2. I permessi di loro competenza, sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente;
3. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno tre giorni di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
3. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum – assemblea di istituto

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative i servizi minimi e le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è previsto dalle leggi 146/1990 e 83/2000. La determinazione dello stesso contingente è regolata altresì ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.
2. I criteri di individuazione del contingente minimo sono stati convenuti con apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dalle Organizzazioni Sindacali prot. n. 1346/A26C del 01/03/2021 al quale integralmente ci si riporta intendendosi, il medesimo, pedissequamente qui riportato e trascritto.
3. Le prestazioni indispensabili sono elencate all'articolo 2 comma 2 dell'Accordo di cui sopra e sono:
   ISTRUZIONE SCOLASTICA
   - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
   - vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
4. Per garantire le prestazioni di cui all'art. 2 dell'Accordo del 02/12/2020 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali come indicate in tabella:

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

A. ISTRUZIONE SCOLASTICA	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali per classi finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;	DOCENTE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO COLLABORATORE SCOLASTICO	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso 1 assistente amministrativo	Volontarietà e in subordine la rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio	solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto con un collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico	Volontarietà e in subordine la rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto
B. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	**FIGURE PROFESSIONALI**	**NUMERO**	**CRITERI DI INDIVIDUAZIONE**
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA E/O ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 COLLABORATORE SCOLASTICO	1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1 COLLABORATORE SCOLASTICO	(in caso di assistente amministrativo) Volontarietà e in subordine la rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto

5. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, secondo i criteri della volontarietà e, in subordine, secondo il criterio della rotazione a partire dal personale con contratto a tempo determinato e a seguire personale con contratto a tempo indeterminato dall'ultimo posto in graduatoria, inoltre si farà riferimento, per quanto attiene l'erogazione di assegni ed indennità, alla disponibilità dell'assistente amministrativo preposto all'Unità Operativa dell'Amministrazione Finanziaria e Contabile.

92 S.C.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

TITOLO III
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
   a. Addetto al servizio di prevenzione e protezione;
   b. Addetto al primo soccorso;
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.
4. Sulla base delle necessità e degli obblighi di legge, saranno organizzati corsi di formazione per addetti alla squadra antincendio e per il primo soccorso cui parteciperanno i docenti e gli ATA individuati dal dirigente scolastico/datore di lavoro e non ancora provvisti di relativa attestazione oppure nella necessità di aggiornamento. La scelta dei lavoratori da avviare ai corsi di formazione sarà effettuata dal dirigente tenendo presenti le necessità relative alla sicurezza dei singoli plessi.
5. Nel corso dell'anno scolastico verrà effettuato il seguente piano di informazione: a. Comunicazioni scritte e/o incontri informativi/formativi rivolti ai lavoratori a cura del dirigente sui temi contingenti legati alla sicurezza dei minori e dei lavoratori e sugli aspetti gestionali e procedurali di maggior frequenza e rilevanza in ambito scolastico; b. Incontri periodici con i collaboratori scolastici sui temi della sicurezza.

92 S.C.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

Art. 18 – Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

E' istituito il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi con le seguenti caratteristiche:

a) Presenza in ciascun plesso di un docente referente per la sicurezza con il compito di informare tempestivamente il Dirigente scolastico di tutte le situazioni di pericolo e dei relativi rischi;
b) Istituzione della commissione sicurezza d'istituto composta dai referenti di plesso per la sicurezza con il compito di collaborare con il Dirigente scolastico e con l'RSPP ai fini della sicurezza del plesso;
c) Nomina di docenti e dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi all'interno della squadra di primo soccorso, con preferenza per il personale già provvisto di specifica formazione;
d) Nomina dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi all'interno della squadra antincendio, con preferenza per il personale già provvisto di specifica formazione;
e) Nomina di un responsabile esterno per il Servizio di Prevenzione e Protezione;
f) Organigramma e funzionigramma dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione diffusi in tutti i plessi e in visione nelle bacheche interne dei plessi;
g) È prevista la presenza del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) per ogni sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
h) I collaboratori scolastici nominati nella squadra antincendio, di concerto con il responsabile di plesso per la sicurezza, provvederanno, per ciascun plesso, a redigere periodicamente i Registri per i controlli periodici;
i) I docenti nominati nella commissione sicurezza provvederanno a tenere aggiornato il Quaderno della sicurezza del plesso;
j) Medico competente che collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

TITOLO IV
IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. I criteri per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione), vengono stabiliti come segue.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico e bacheca della Segreteria Digitale entro le ore 16:00. Con tale pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione al personale in capo alla istituzione scolastica. Qualora possibile, non ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione, con la stessa tempistica le comunicazioni possono essere inoltrate al personale anche tramite la posta elettronica di servizio.
3. Dalle ore 17.30 di ciascuna giornata e fino alla ripresa del proprio servizio del giorno lavorativo successivo l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).
4. Dalle ore 17.30 di ciascuna giornata e fino alla ripresa del proprio servizio del giorno lavorativo successivo il lavoratore non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e gli assistenti amministrativi mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione e per i lavoratori di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di comprovata indifferibile urgenza e per comunicazioni urgenti legate a pratiche personali.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ
Capo I – personale ATA

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico – sentito preventivamente il Direttore S.G.A. – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
   a. disponibilità espressa dal personale.
   b. specifica professionalità;
   c. continuità di servizio.
3. Il Dirigente Scolastico – sentito preventivamente il Direttore S.G.A. - può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente Scolastico – sentito preventivamente il Direttore S.G.A. - può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art.22 - Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
   a. assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La concessione della flessibilità resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
4. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di massimo 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un pari termine di uscita posticipata.
5. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

Art. 23 - Riduzione orario di lavoro - 35 ore settimanali

1. Al plesso "Don Milani" ricorrono le condizioni previste dall'articolo 55 del CCNL per applicare la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore in quanto strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana con orari articolati su più turni.
2. Per l'anno scolastico 2021/22 i collaboratori scolastici a tempo 36h della scuola Don Milani fruiranno della riduzione dell'orario a 35 ore, con turnazione plurisettimanale.
3. I periodi di interruzione didattica sono esclusi dalla riduzione dell'orario. Sarà consegnata ai collaboratori specifica tabella.

Art. 23 bis - ore straordinarie

1. L'effettuazione di ore straordinarie va preventivamente autorizzata dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico – sentito il Direttore S.G.A. - salvo esigenze improcrastinabili.
2. Le ore straordinarie, se non retribuite, dovranno essere recuperate nelle modalità concordate con il Direttore S.G.A.
3. Qualunque prestazione eccedente l'orario di lavoro non preventivamente comunicata dal lavoratore e preventivamente autorizzata dal Direttore S.G.A. e/o dal Dirigente Scolastico, non verrà riconosciuta e non darà diritto a recupero né all'eventuale retribuzione delle medesime.

Art. 24 - Chiusure prefestive

1. Le giornate di chiusura prefestiva possono essere recuperate, a richiesta del dipendente, con:
   a. giorni di ferie residue;
   b. ore di lavoro straordinario non retribuite;
   c. recuperi pomeridiani per esigenze didattiche;
   d. ferie e/o festività soppresse dell'anno in corso, su richiesta del personale.
2. Spetta al Direttore S.G.A. organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 25- Collaborazioni plurime del personale ATA

Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il bilancio dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Capo II – Personale Docente

Art. 26 – Articolazione dell'orario dei docenti che operano alla Scuola Secondaria di I grado

1. I docenti della Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" lavorano su 6 giorni. Si prevede, di norma, una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana;
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negata.
3. Ogni docente esprime una preferenza – non vincolante per il DS - circa la collocazione del proprio "giorno libero" esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
4. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.
5. A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all'anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa.

Art. 27 - Sostituzione docenti assenti

1. La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata seguendo le disposizioni normative contenute nella L. 107/2015 e cioè nominando il più possibile tempestivamente i supplenti

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

qualora non si riesca a coprire con personale interno.

2. Priorità assoluta è comunque da considerarsi sempre la sicurezza e l'integrità fisica degli allievi. A tale scopo, in caso di assenza temporanea del collega saranno messe in atto dai docenti e dai collaboratori scolastici tutte le azioni di sorveglianza utili a garantire la sicurezza della classe.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al supplente, il DS provvederà seguendo i criteri in ordine di priorità, garantendo in ogni caso il dovere di sorveglianza e quindi la sicurezza degli alunni:
   a. docenti che hanno orario di potenziamento;
   b. docenti a disposizione, che devono completare il loro orario di servizio;
   c. docenti che devono recuperare permessi orari;
   d. docenti di sostegno della classe in cui prestano servizio e di cui sono quindi contitolari, compatibilmente con la gravità dell'alunno a cui sono assegnati;
   e. docenti di sostegno i cui alunni sono assenti;
   f. docenti in compresenza;
   g. docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti di insegnamento;
   h. qualora nessuna delle opzioni precedenti sia praticabile, si procederà alla divisione della classe scoperta.

Art. 28 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un massimo di sei ore settimanali.
2. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.

Art. 29 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 30 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
   a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
   e. fondi da bilancio;
   f. risorse provenienti da fondo di valorizzazione del personale scolastico (ex bonus premiale docenti).
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 31 – Criteri generali attribuzione fondo di valorizzazione personale scolastico (ex bonus premiale docenti)

Il bonus per il personale scolastico, previsto dalla legge 107/2015 c.128, viene assegnato dal Dirigente Scolastico in base a criteri forniti dal Comitato di Valutazione, tenendo conto dei criteri che seguono.
Per i Docenti:

1. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento della scuola, successo formativo e scolastico degli alunni;
2. risultati ottenuti da ciascun docente in termini di potenziamento delle competenze e dell'innovazione didattica, aiuto nella ricerca didattica;
3. risultati raggiunti nelle attività di orientamento e recupero degli abbandoni scolastici;
4. responsabilità assunte nell'organizzazione della didattica e formazione del personale.

Per il personale ATA ed il Direttore S.G.A.:

a. risultati raggiunti nello svolgimento di attività progettuali straordinarie;
b. responsabilità assunte nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e del lavoro;
c. supporto alle attività previste dal PTOF;
d. supporto alle attività necessarie al funzionamento didattico-amministrativo ed alle esigenze delle scuola.

Art. 32 – Fondi finalizzati

tabella 1 – Calcolo delle risorse e ripartizione del fondo

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 93.055,25
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 14.124,36
c. *TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE*	€ 107.179,61

Numero punti di Erogazione servizio scolastico	**8**
Numero addetti in Organico di Diritto: Infanzia, Primaria e Secondaria I	**148**

Numero addetti in Organico di Diritto: A.T.A. (33+DSGA)	**34**
Totale personale (Docente + ATA, compreso DSGA)	**182**

	L.D.	L.S.
TOTALE FIS assegnazione a.s. 2021/2022	**59.473,36 €**	**79.878,67 €**
TOTALE MOF assegnazione a.s. 2021/2022	**99.853,25 €**	**134.112,90 €**
TOTALE ECONOMIE a.s. precedenti	**14.124,36 €**	**18.970,43 €**

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

	L.D.	L.S.	CAP.	P.G.
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)			2555	5
Assegnazione a.s. 2021/2022	**59.473,36 €**	79.878,67 €		
(più) Economie a.s. precedente	8.255,97 €	11.088,59 €	2554	5
Totale con economie compresa quota indennità DSGA e sostituto	67.729,33 €	90.967,26 €		
(meno) Indennità di Direzione DSGA e sostituto	6.798,00 €	9.130,39 €	da sottrarre al FIS	
Totale disponibile FIS per contrattazione	**60.931,33 €**	**81.836,87 €**		

FUNZIONI STRUMENTALI			2555	5
Assegnazione	5.583,59 €	7.499,32 €		
Economie	0,00 €	0,00 €		
Totale disponibile per la contrattazione	**5.583,59 €**	**7.499,32 €**		

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA			2555	5
Assegnazione	3.747,38 €	5.033,11 €		
Economie	0,00 €	0,00 €		
Totale disponibile per la contrattazione	**3.747,38 €**	**5.033,11 €**		

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (ART.30)			2555	6
Assegnazione	3.775,33 €	5.070,65 €		
Economie	3.373,31 €	4.530,69 €	2554	6
Totale disponibile per la contrattazione	**7.148,64 €**	**9.601,34 €**		

ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA			2555	12
Assegnazione	1.408,53 €	1.891,80 €		
Economie	2.495,08 €	3.351,14 €		
Totale disponibile per la contrattazione	**3.903,61 €**	**5.242,94 €**		

COMPENSI PER PROGETTI AREE A RISCHIO			2555	5
Assegnazione	5.175,70 €	6.951,48 €		
Economie	0,00 €	0,00 €		
Totale disponibile per la contrattazione	**5.175,70 €**	**6.951,48 €**		

TOTALE DISPONIBILE COMPLESSIVO	**86.490,25 €**	**116.165,05 €**

	20.689,36 €	**27.787,88 €**

JZ S.C.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO		

TOTALE GENERALE DA CONTRATTARE	**107.179,61 €**	**143.952,93 €**

La ripartizione del fondo stanziato MIUR tra il personale docente e il personale ATA avviene come segue:
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 60.931,33** (compresi IDEI per € 0,00, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 60.931,33 (in percentuale: 100%);
€ 45.698,49 (in percentuale **75 %**) assegnato al **personale docente** di cui € 498,49 ancora non programmati e che saranno assegnati dal D.S. a seconda delle esigenze sopravvenute in corso di anno;
€ 15.232,83 (in percentuale **25 %**) assegnato al **personale ATA**;
€ 0,00 (in percentuale 0 %) – Accantonamento fondo di riserva.

Nello specifico le risorse sono distribuite come da tabella che segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa **personale DOCENTE**	**FI DOCENTI** (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € **0,00)**	**€ 45.698,49**
	IDEI	**€ 0,00**
	Funzioni strumentali	**€ 5.583,59**
	Finanziamenti aree a rischio	**€ 3.881,78**
	Attività complementari Ed. fisica	**€ 3.903,61**
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	**€ 0**
	Finanziamenti PTCO	**€ 0**
	Valorizzazione personale scolastico docenti	**€ 15.517,02**
	Ind. di turno festivo e notturno	**€ 0,00**
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **personale ATA**	**FI ATA**	**€ 15.232,83**
	Incarichi specifici ATA	**€ 3.747,38**
	Valorizzazione personale scolastico ATA	**€ 5.172,34**
	Aree a rischio personale ATA	**€ 1.293,93**
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	**€ 0**
	Ind. di turno festivo e notturno	**€ 0,00**
	Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	**€ 0,00**
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	**€ 6.210,00**
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	**€ 588,00**
	Ore eccedenti	**€ 7.148,64**
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	**€ 0,00**
TOTALE		**€ 113.977,60**

a) Il Dirigente Scolastico si riserva l'eventuale distribuzione delle somme al momento non programmate e di quelle degli altri piani gestionali impegnate e non distribuite, in funzione di attività che dovessero sopravvenire nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Le dette eventuali

SZ S.C.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

attività saranno retribuite con le risorse suddette, a consuntivo, avendo riguardo delle attività effettivamente svolte e delle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale interessato, secondo i criteri stabiliti dalla presente contrattazione integrativa.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 33– Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 34 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS)

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto sono definiti come segue:
   a) l'importo dell'indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene detratto da quello complessivo del fondo di istituto; la stessa detrazione viene operata sull'importo dell'indennità di direzione da corrispondere al sostituto del DSGA;
   b) la somma risultante dopo le detrazioni di cui al punto a) viene ripartita tra il personale docente ed ATA rispettivamente in ragione del **75%** a favore del personale Docente e del **25%** a favore del personale ATA secondo le percentuali decise in contrattazione. Per particolari situazioni che dovessero emergere in corso d'anno scolastico la ripartizione di cui sopra, senza ulteriori formalità, potrà essere soggetta a modificazioni contenute entro il limite massimo del 10%;
   c) la quota spettante ai docenti viene suddivisa per le attività di insegnamento, per le attività funzionali all'insegnamento, per i compensi da corrispondere ai collaboratori del Dirigente. La quota rimanente è considerata quale quota di accantonamento per far fronte a situazioni impreviste ed imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno;
   d) la quota spettante al personale ATA viene suddivisa destinandola per prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, per intensificazione di prestazioni lavorative e, l'eventuale eccedenza, a valere quale quota di accantonamento per far fronte a situazioni impreviste ed imprevedibili.
3. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 45.698,49** e per le attività del personale ATA **€ 15.232,83**.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
5. L'importo dell'indennità di direzione spettante al DSGA - in base all'art. 3 del CCNL 25/7/2008, come integrato dal comma 63 della Legge 107/2015 in materia di organico dell'autonomia – è quantificato in **€ 6.210,00**.
6. L'importo dell'indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA viene determinato in **€ 588,00** dell'indennità di cui al comma 2 maggiorato della quota base della stessa indennità (vedi art. 3 CCNL 25/7/2008, come integrato dall'art. 38 CCNL 19/4/2018 e allegata tabella E1.2) e detratto l'importo del compenso individuale accessorio.

Art. 35 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Il collegio docenti definisce gli obblighi di formazione dei docenti nel piano annuale delle attività; il DSGA ha competenza nella predisposizione del piano di formazione ATA (art. 66 CCNL).
3. L'istituto aderisce alla rete di formazione dell'Ambito 20 del Veneto- RETE Atena per cui la maggior parte della formazione del personale, con la gestione delle relative risorse è affidata alla scuola Polo.
4. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale.

5. Il Dirigente Scolastico ad inizio anno verifica le necessità di formazione relativa alla sicurezza e in accordo con il Direttore S.G.A. invia il personale che necessita di nuova formazione o di aggiornamento.

Art. 36 – Stanziamenti

1. Sulla base delle attività didattiche programmate nel PTOF, alla luce del Piano annuale delle attività del personale ATA, in applicazione dei criteri generali come sopra specificati, il fondo d'istituto destinato al personale scolastico è ripartito come da tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, s'intendono pedissequamente riportate e trascritte:

   - ALLEGATO 1 – DISTRIBUZIONE FONDO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021_2022 COMPLESSIVO DOCENTI E ATA;
   - ALLEGATO 2 - TABELLA DI RIEPILOGO DISTRIBUZIONE FIS E MOF_2021_2022;
   - ALLEGATO 3 - TABELLA DI DISTRIBUZIONE FIS E MOF ATA_2021_2022.

Il fondo d'Istituto è distribuito secondo il seguente quadro riepilogativo:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	**€ 7.532,50**
Attività aggiuntive di insegnamento	**€ 2.000,00**
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	**€ 0,00**
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	**€ 15.400,00**
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	**€ 2.000,00**
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	**€ 0,00**
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	**€ 0,00**
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	**€ 18.267,50**
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	**€ 0,00**
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	**€ 5.583,59**
Compensi per attività complementari di educazione fisica	**€ 3.903,61**
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	**€ 3.881,78**
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	**€ 0**
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	**€ 15.517,02**
Compensi relativi ai PTCO (ex alternanza scuola lavoro)	**€ 0**
Somme ancora non programmate	**€ 498,49**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 74.584,49**

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	**€ 15.232,83**
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	**€ 0,00**
Compenso per il sostituto del DSGA + **quota variabile dell'indennità di direzione DSGA**	**€ 6.798,00**

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	**€ 0,00**
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	**€ 0,00**
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	**€ 0,00**
Incarichi specifici	**€ 3.747,38**
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	**€ 1.293,93**
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	**€ 0**
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	**€ 5.172,34**
Somme ancora non programmate	**€ 0,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 32.244,48**

Accantonamento Fondo di riserva	**€ 0,00**

Tale quadro riepilogativo corrisponde pedissequamente al contenuto del relativo file in formato excell completo inviato, discusso ed approvato definitivamente dalle parti e che resta a disposizione per la consultazione presso gli uffici di Segreteria.

Art. 37 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (ex bonus premiale docenti)

1. La professionalità del personale docente e ATA è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai seguenti criteri:
   a) Attività di coordinamento delle classi;
   b) Attività di coordinamento dei progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF;
   c) Attività di contrasto ai fenomeni sociali del bullismo e del cyberbullismo;
   d) Attività di supporto all'organizzazione ed all'attuazione della formazione rivolta al personale docente in materia di educazione civica;
   e) Attività di supporto per la gestione ed il miglioramento del sito web ufficiale dell'Istituto;
   f) Supporto materiale ed operativo alle attività didattiche;
   g) Particolare impegno per l'assistenza materiale agli alunni diversamente abili;
   h) Particolare impegno per l'assistenza materiale agli alunni dei plessi dell'infanzia;
   i) Particolare disponibilità a far fronte alle esigenze di servizio sopravvenute nel corso dell'anno scolastico non preventivate;
   j) Ottimizzazione della gestione del personale;
   k) Raggiungimento di particolari obiettivi amministrativo-finanziari e di gestione del personale;
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2021/22 sono pari a **€ 20.689,36**.
3. La percentuale del 15% ca. del fondo per la valorizzazione viene utilizzata per incentivare i progetti compresi e approvati nel Piano dell'Offerta Formativa.
4. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
   - la premialità si riferisce alle attività dell'anno scolastico in corso;
   - ogni docente può presentare la scheda di autovalutazione entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico;
   - la quantificazione dei compensi individuali è determinata dal dirigente per la percentuale dei docenti che presentano domanda secondo quanto definito dal Comitato di Valutazione.
5. Qualora dovessero pervenire ulteriori indicazioni rispetto all'utilizzo dei fondi oggetto del presente articolo, verranno riconvocate le parti.

12 S.C.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

Art. 38 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 39 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, da parte del Direttore S.G.A..

Art. 40 - Incarichi specifici

Su proposta del Direttore S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono:

- **€ 1.124.21** per n. **5 unità** di personale amministrativo
- **€ 2.623.17** per n. **16 unità** di collaboratori scolastici

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 42 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto in esso stabilito s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi del vigente CCNL del Comparto Scuola, presso la sede della presidenza dell'I.C. di Cadoneghe, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19, in data odierna.

Tra la parte pubblica rappresentata da:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Petrina _____

RSU

COSTANZINO STEFANIA _____

MOSCHETTO MARIA TERESA _____

PIEMONTESE FATIMA LUCIA _____

ZAMBON ILARIA _____

OO.SS. territoriali

PANTANO ANTONIO – CGIL _____

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0002801 - 21/04/2022 - II.10 - I

12